

**DMRT/EFC/3/2022**

**DETERMINAZIONE 27 GIUGNO 2022**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE E ALLE STRUTTURE XML DA  
UTILIZZARE PER LO SCAMBIO DEI DATI DI  
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
(AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 268/2015/R/EEL)**

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI  
ENERGIA  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**Premesso che:**

- con la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- in relazione alla fatturazione del servizio, con la deliberazione 268/2015/R/eel, con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, al comma 6.5, è stato dato mandato al Direttore dell'allora Direzione Mercati di definire la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture;
- con la determinazione 5 agosto 2016, n. 13/16 (di seguito: determina 13/16) il Direttore dell'allora Direzione Mercati ha emanato le "Istruzioni Operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (Allegato A), il documento contenente i dettagli tecnici per la definizione dei tracciati *xml* di ciascuna fattura e i vincoli previsti (Allegato B) e il documento "Tracciati *xls*" con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati (Allegato C); gli allegati alla determina 13/16 sono stati successivamente integrati e modificati con le determinazioni del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia 16 marzo 2017, 2/2017 - 29 giugno 2017, 8/2017- 22 giugno 2020, 5/2020 e 21 aprile 2021, 3/2021 .

**Considerato che:**

- con la deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, l’Autorità ha aggiornato la regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva per il semiperiodo 2020-23, con particolare riferimento ai livelli minimi del fattore di potenza e ai corrispettivi unitari da applicare al loro superamento ritenendo che l’applicazione dei corrispettivi unitari per l’energia reattiva immessa nelle reti di bassa e media tensione fosse prevista a partire dall’anno 2022;
- nell’ambito del *Gruppo di lavoro standard misure elettriche*, a seguito dell’incontro tenuto il 25 novembre 2021, la *Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di Energia* ha, tra le altre, trasmesso una bozza di *Istruzioni Operative e alle strutture xml da utilizzare per lo scambio dei dati di fatturazione del servizio di trasporto (ai sensi della deliberazione 4 giugno 2015/268/R/eel)* nella quale erano contenuti le proposte degli Uffici dell’Autorità con gli aggiornamenti funzionali all’implementazione dei corrispettivi per le immissioni dell’energia reattiva richiedendo ai soggetti interessati di esprimere osservazioni e proposte;
- un operatore e 2 associazioni di operatori hanno riscontrato la bozza di *Istruzioni* trasmessa dagli Uffici dell’Autorità ritenendo apprezzabile il disegno di integrare le *Istruzioni Operative* mantenendo distinti gli importi della reattiva prelevata e di quella immessa e segnalando la necessità di alcune correzioni di dettaglio;
- infine, con la deliberazione 31 maggio 2022, 232/2022/R/eel, l’Autorità ha, fra l’altro:
  - definito l’applicazione dei corrispettivi ad aprile 2023 corrispondenti a nove mesi dalla prima disponibilità delle misure dell’energia reattiva immessa, così da prevedere un periodo di tempo in cui i venditori possano verificare la gestione dei nuovi tracciati nei sistemi informativi ai fini della fatturazione, disponendo anche che i clienti finali siano adeguatamente informati anche mettendo loro a disposizione dati storici:
    - per i clienti finali in Bassa Tensione che i venditori riportino nelle bollette, o allegate alle stesse o anche mediante comunicazione separata rispetto al recapito della bolletta, le letture mensili relative all’energia reattiva immessa a partire dalla prima messa a disposizione al SII delle letture di energia reattiva immessa
    - per i clienti finali in media tensione che i distributori mettano a disposizione dei clienti finali i dati relativi all’energia reattiva immessa a partire dal mese di luglio 2022 con i canali disciplinati all’articolo 43 del TIQE e che i distributori possano inoltre identificare e contattare i clienti finali alimentati in Media Tensione con maggiore impatto in termini di immissioni di energia reattiva sulla propria rete;
  - previsto l’applicazione, ai clienti finali non domestici in media tensione e alle interconnessioni tra reti in media tensione, dei corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell’energia attiva;
  - previsto l’applicazione, ai clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e alle interconnessioni tra reti in bassa tensione, dei corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da

parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell'energia attiva.

**Considerato inoltre che:**

- le Istruzioni operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica riportano, tra l'altro, il riepilogo degli importi della fattura; in particolare, nel Riepilogo importi relativi a "Tariffe Distribuzione" è prevista l'indicazione del "Totale Energia Reattiva".

**Ritenuto che:**

- sia necessario modificare e integrare le istruzioni operative e le regole di compilazione prevedendo nel riepilogo degli importi relativi alle Tariffe di Distribuzione nuovi campi finalizzati all'inserimento dei corrispettivi per l'energia reattiva immessa, differenziando tra energia reattiva immessa (codici "IM") e energia reattiva prelevata (codici "PR");
- sia opportuno stabilire che le imprese distributrici di energia elettrica utilizzino le istruzioni operative e le strutture *xml* aggiornate a decorrere dalla trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate dei collegati documenti di fatturazione relativi a prelievi e immissioni di competenza aprile 2023

**DETERMINA**

1. di approvare le modifiche alle "Istruzioni Operative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2. di approvare le modifiche al documento "Schema xml" (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
3. di stabilire che le nuove disposizioni siano efficaci a decorrere dalla trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate dei collegati documenti di fatturazione relativi a prelievi e immissioni occorrenti nell'aprile 2023;
4. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, come aggiornati conseguentemente, sul sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

Milano, 27 giugno 2022

Il Direttore  
Marta Chicca